



A TUTTI I GLI AVVOCATI ISCRITTI
ALL'ORDINE DI RAVENNA

Oggetto: modifiche allo Statuto, al Regolamento di procedura ed alla modulistica dell'Organismo di Mediazione istituito presso l'Ordine Avvocati di Ravenna.

Gentili Colleghi,

Vi comunichiamo che, a far data dal **1° marzo 2018**, troveranno applicazione le modifiche apportate a Statuto, Regolamento e relativa modulistica deliberate, su proposta del nostro Organismo, dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 6 febbraio 2018 e che potrete consultare a partire da oggi sul nostro Sito (www.ordineavvocatiravenna.it).

Per quanto riguarda lo **Statuto**, si segnalano le seguenti principali variazioni:

- **all'art. 7, lettera f**, si è provveduto a specificare meglio i compiti di controllo dell'ODM, prevedendo che lo stesso esamini e valuti, almeno una volta all'anno, l'operato dei Mediatori sulla base delle risultanze delle schede di valutazione ai medesimi riferite, dell'adempimento all'obbligo di aggiornamento compresa la frequentazione di corsi o riunioni organizzati dall'ODM, degli eventuali esposti e delle eventuali osservazioni provenienti dalle parti in mediazione;
- **all'art. 8, comma 3**, è previsto che l'ODM possa stabilire il numero massimo di nuovi Mediatori da inserire in elenco, su base annua, adottando i seguenti criteri generali:
 - 1) il numero di Mediatori già iscritti, tenuto conto delle eventuali intervenute cancellazioni, in modo da garantire una proporzione adeguata tra il numero dei Mediatori in elenco e quello presumibile dei procedimenti su base statistica; 2) il possesso dei requisiti professionali necessari ad occuparsi delle singole specifiche materie, oggetto delle domande di mediazione depositate, per garantire l'efficienza del servizio;
- **all'art. 9 comma 5**, si è provveduto a specificare che il Mediatore presta la propria attività senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'ODM e del COA;
- **all'art. 9, comma 7**, sono state puntualizzate le cause di cancellazione dall'Elenco Mediatori. Il Mediatore non deve, a pena di cancellazione:
 - 1) aver riportato condanne definitive, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per delitti non colposi od a pena detentiva non sospesa;
 - 2) essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - 3) essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - 4) aver riportato la sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo Avvocati.
- **all'art. 9, comma 8** sono stati meglio precisati gli obblighi dei Mediatori di eseguire personalmente la prestazione, nonché quelli in materia di riservatezza, imparzialità, rispetto dello Statuto, del Regolamento, del Codice Etico, di formazione ed aggiornamento.
- **all'art. 10** sono state disciplinate in modo più esaustivo le cause d'incompatibilità, prevedendo alcune fattispecie in cui il Mediatore ha l'obbligo di non accettare l'incarico ed altre ipotesi, più generali, nelle quali egli deve dichiarare all'ODM la possibile causa d'incompatibilità. Il Presidente, valutata la situazione, adotterà i provvedimenti opportuni e potrà stabilire che il Mediatore assuma l'incarico solo dopo averne dato informazione a tutte le Parti in mediazione ed acquisito il loro consenso;



- all'art. 11 è stato disciplinato il procedimento di sospensione o di cancellazione dall'elenco, che può derivare dalla richiesta volontaria del Mediatore ovvero dalla violazione degli obblighi a cui egli è tenuto.
Per quanto riguarda il **Regolamento di procedura**:
- agli artt. 2 e 5 sono stati meglio precisati i documenti che devono essere depositati con la domanda di mediazione o allegati alla dichiarazione di adesione al procedimento, specificando per le Parti che ne siano in possesso dovranno indicare il proprio indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni.
- all'art. 9 è stato eliminato l'obbligo di conferire procura per mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio, qualora la parte non partecipi personalmente al procedimento, bensì a mezzo di un rappresentante. In ogni caso, è stato ribadito il principio per il quale al rappresentante, informato dei fatti e delle questioni controverse, devono essere conferiti i poteri per partecipare ad ogni fase del procedimento e per sottoscrivere l'eventuale accordo transattivo, per mezzo di procura scritta avente tutti i requisiti, anche di forma, previsti dalla legge. Ne consegue che la procura notarile resterà un requisito necessario nei soli casi in cui il possibile accordo transattivo debba assumere la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da notaio.
- all'art. 4, si è provveduto ad integrare l'avviso alle Parti di avvio del procedimento al fine di renderle edotte del principio giurisprudenziale cosiddetto di **"dualità"**, affermato da buona parte della giurisprudenza di merito ed applicato anche presso il nostro Tribunale. Detta integrazione ha il seguente tenore: ***"secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, il conferimento del potere di rappresentanza sostanziale, di cui al punto precedente, all'avvocato che assiste la parte nella mediazione, determina l'invalidità della partecipazione al procedimento."*** Per tali ragioni le Parti, qualora intendano conferire procura sostanziale al legale che le assiste in mediazione, in violazione del principio di dualità, assumeranno il rischio di un eventuale provvedimento giudiziario che non ritenga valida la loro partecipazione alla procedura di mediazione, con conseguente possibile invalidità di tutto il procedimento.
- Infine, all'art. 14, comma 2, è stato previsto che il Mediatore possa formulare una proposta transattiva solo se le Parti gliene facciano concorde richiesta, oppure se tale possibilità sia prevista dalla clausola contrattuale di mediazione.

Cordiali saluti.

L'Organismo di Mediazione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati